

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 727

del 23-4-2021

O G G E T T O

Contratto per attività di formazione e informazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro con il Centro Sviluppo Artigiano (CESAR srl) di Vicenza.
Rinnovo biennale per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 830

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Da alcuni anni questa Azienda collabora, attraverso il rinnovo di un apposito contratto, con il CESAR srl (Centro Sviluppo Artigianato), Ente di formazione con sede a Vicenza, per fornire, tramite il personale del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.), attività di docenza ai corsi di formazione organizzati dal Centro stesso e rivolti ad imprenditori e lavoratori, in ottemperanza ai contenuti del D. Lgs. 626/94 e del D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul lavoro) sull'obbligo formativo dei lavoratori.

La formazione, secondo la definizione della sopracitata normativa, rappresenta per i lavoratori una parte fondamentale del cammino educativo volto a conseguire *“competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”* per la propria ed altrui salute e sicurezza tramite l'adozione di comportamenti lavorativi corretti: rappresenta un diritto-dovere per la categoria e un dovere per il datore di lavoro.

L'art. 34 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede infatti l'obbligo per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi frequentando un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro, l'art. 37 pone, altresì, a carico del datore di lavoro l'obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute.

Il CESAR srl, sulla base della normativa vigente, con nota prot. n. 290 del 19/11/2020, agli atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” al rinnovo senza soluzione di continuità del contratto in parola.

Sulla richiesta, il Direttore del Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, sentito per competenza, ha espresso parere favorevole per un rinnovo biennale.

L'attività in questione, che vede coinvolto al di fuori dell'orario di lavoro, sia personale dirigente che del comparto (tecnici della prevenzione) in quanto a ciascuna professionalità vengono richieste, per gli obiettivi di formazione che si prefiggono i diversi corsi, conoscenze derivanti dalle specifiche competenze professionali, risulta compatibile con il rapporto di lavoro in quanto disciplinata dall'art. 119 c. 1 lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e autorizzabile ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Tali norme infatti consentono, previa autorizzazione, di poter effettuare l'attività richiesta, non compresa nei compiti e doveri d'ufficio, e per la quale è previsto uno specifico compenso;

Per l'attività di formazione si concorda un compenso orario pari ad € 85,00=, indipendentemente dal numero dei partecipanti ai corsi, così suddiviso:

5%	per ristoro costi	pari a €	4,25
5%	utile aziendale	pari a €	4,04
Compenso netto/orario liquidabile		pari a €	76,71

Il CESAR è tenuto inoltre al rimborso degli oneri a carico dell'U.L.SS. n. 8 “Berica” per:

- IRAP nella misura dell' 8,50% del compenso spettante pari a € 6,52
- INPS nella misura del 23,80% del compenso spettante pari a € 18,26

- INAIL nella misura dello 0,90% del compenso spettante pari a € 0,69 personale dirigente e tecnico
- IVA nella percentuale di legge.

Lo svolgimento delle suddette prestazioni non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

In ragione di quanto esposto si propone, di approvare il rinnovo biennale del contratto in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e il CESAR srl per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo biennale del contratto con il CESAR srl con sede a Vicenza, per lo svolgimento di attività di formazione e informazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ex D.Lgn. 81/2008, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, così come precisato nel disciplinare allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022.
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c. 6 e 7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. il personale dirigente e non dirigente del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) ad effettuare l'attività oggetto della convenzione di cui al punto 1) al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.
3. che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario degli anni 2021-2022 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 57070000110.
4. di incaricare l'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente il contratto di formazione e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati.
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 24-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 24-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO

**PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN TEMA DI
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO**

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

il CESAR s.r.l. (Centro Sviluppo Artigianato), di seguito denominato "CESAR" con sede e domicilio fiscale in Via Enrico Fermi, 197 - Vicenza, codice fiscale n. 01856980246, rappresentato dal Presidente, Sig. Carlo Pellegrino (nato a Trieste il 05/01/1966 Cod. Fisc. PLL CRL 66A05 L424B)

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS., sulla base di intese operative intercorse, assicura al CESAR la disponibilità del proprio personale appartenente al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L), per la realizzazione di corsi di formazione, organizzati dal centro stesso, inerenti rispettivamente la salute, la sicurezza del lavoro e la normativa igienico-sanitaria con prevenzione delle malattie infettive nelle attività artigianali;

- l'attività in questione, che vede coinvolto al di fuori dell'orario di lavoro, sia personale dirigente che del comparto (tecnici della prevenzione), risulta compatibile con il rapporto di lavoro in quanto disciplinata dall'art. 119 c. 1 lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 e autorizzabile ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Tali norme infatti consentono, previa autorizzazione, di

	poter effettuare l'attività richiesta, non compresa nei compiti e doveri d'ufficio, e per	
	la quale è previsto uno specifico compenso;	
	- in vista della scadenza del contratto in parola, prevista per il 31/12/2020, il	
	CESAR, con nota prot. n. 290 del 19/11/2020, agli atti, ne ha chiesto il rinnovo;	
	- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette	
	attività a favore del CESAR, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di	
	lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	L'U.L.SS. avvalendosi del proprio personale dirigente e del comparto con rapporto	
	di lavoro esclusivo, garantisce al CESAR l'attività di formazione inerente	
	rispettivamente la salute, la sicurezza del lavoro e la normativa igienico-sanitaria	
	con prevenzione delle malattie infettive nelle attività artigianali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS.	
	L'attività di formazione sarà garantita secondo un calendario preventivamente	
	concordato con il Dipartimento di Prevenzione, con criterio di avvicendamento dei	
	docenti disponibili.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	Gli accessi saranno effettuati presso l'Ente di formazione al di fuori dell'orario di	
	lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni del servizio di appartenenza.	
	Lo svolgimento delle suddette prestazioni di formazione non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	

nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Articolo 4 – Aspetti economici

Per l'attività di formazione si concorda un compenso orario pari ad € 85,00= indipendentemente dal numero dei partecipanti ai corsi.

Il CESAR è tenuto inoltre al rimborso degli oneri a carico dell'U.L.SS. per il personale:

- IRAP nella misura dell'8,50% dei compensi spettanti al personale;
- INPS nella misura del 23,80% del compenso spettante al personale non dirigente;
- INAIL nella misura dello 0,90% del compenso spettante al personale sia del comparto e che dirigente;
- IVA nella percentuale di legge.

Sui compensi, che saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente, il CESAR non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS..

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

Il CESAR si impegna a trasmettere, alla fine di ogni corso, un riepilogo nominativo delle ore effettive di docenza sulla base del registro del corso stesso in base al quale l'U.L.SS. emetterà regolare fattura.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato, entro la data indicata nella fattura, mediante l'avviso di pagamento PagoPA trasmesso con la fattura medesima.

L'U.L.SS., ad avvenuto incasso delle somme dovute dal CESAR, accrediterà i compensi spettanti al personale che ha prestato l'attività di formazione, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-

	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.	
	Ove l'attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, i compensi resteranno acquisiti dall'U.L.SS..	
	Articolo 7 - Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	Il CESAR garantisce la copertura per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per tutto il personale dell'U.L.SS. coinvolto nell'attività oggetto del presente contratto.	
	Il CESAR solleva l'U.L.SS da ogni e qualsiasi responsabilità per l'attività connessa al presente contratto.	
	La Struttura dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08.	
	Articolo 8 – Durata	
	Il presente contratto ha validità biennale decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022 e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti. Non è previsto il rinnovo tacito.	
	Articolo 9 – Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 10 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	

	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 11 – RegISTRAZIONI ed imposta di bollo	
	Il presente contratto è soggetto:	
	➤ a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R.	
	26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente;	
	➤ ad imposta di bollo a carico del CESAR ai sensi dell'art. 2, allegato A del	
	D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.	
	➤ viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 12 – Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Li _____	
	per il Cesar s.r.l.	per l'Azienda U.L.SS. n.8 "Berica"
	IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Pellegrino)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 7 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____	
	per il Cesar s.r.l.	per l'Azienda U.L.SS. n.8 "Berica"

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Pellegrino)

(Maria Giuseppina Bonavina)